



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

## VERBALE N. 18

L'anno 2020 il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 09.30 nella sede dell'I.A.C.P. di Siracusa,

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Avv. Ettore Riccardo Foti, assistito per questo atto dal Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente, Ing. Carmelo Uccello, anche in veste di segretario, prende in esame il seguente argomento sul quale assumere le proprie determinazioni:

- 1) **Trattamento economico accessorio area dirigenziale – Recupero delle somme percepite dal OMISSIS dell'IACP SR, OMISSIS, quale indennità di risultato per l'incarico *ad interim* verticale dell'Area Organizzativa e dell'Area Gestionale dell'Ente.**

### **OGGETTO N. 1**

### **DETERMINA N. 25**

**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AREA DIRIGENZIALE – RECUPERO DELLE SOMME PERCEPITE DAL OMISSIS DELL'IACP SR, OMISSIS, QUALE INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'INCARICO *AD INTERIM* VERTICALE DELL'AREA ORGANIZZATIVA E DELL'AREA GESTIONALE DELL'ENTE.**

### **II COMMISSARIO STRAORDINARIO**

#### **PREMESSO CHE:**

- con nota prot. n. 6434 del 12.02.2020, ad oggetto "*IACP Siracusa. Trattamento economico accessorio area dirigenziale. Indennità di risultato del Direttore Generale *ad interim**", il DIMT – Servizio 3 – Vigilanza Enti, ha comunicato di procedere al recupero delle somme corrisposte per l'*interim* verticale ricoperto dal **OMISSIS** dell'Istituto, **OMISSIS**, e ha rappresentato altresì che, in merito ai tempi di prescrizione utili al recupero, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a seguito di apposito quesito, ha riferito che il termine di prescrizione delle somme è quello ordinario decennale, trattandosi di ripetizione di somme di indebito oggettivo;

- con nota Commissariale prot. n. 1906 del 21.02.2020, al fine di dare seguito ai relativi adempimenti di cui alla predetta nota DIMT prot. 6434/2020, è stato chiesto al **OMISSIS**, **OMISSIS**, di comunicare gli importi percepiti a titolo di *interim* verticale dell'Area Organizzativa e dell'Area Gestionale di questo IACP;

- con nota prot. n. 6 del 21.02.2020, il Collegio sindacale dell'Istituto, facendo riferimento alla "*corposa corrispondenza in merito all'oggetto e, in ultimo*" alla nota prot. n. 6434/2020 del DIMT, ha invitato l'Ente a porre in essere le opportune verifiche e di tenerlo informato dei provvedimenti adottati;

- con nota prot. n. 2127 del 02.03.2020, il **OMISSIS**, rappresentando di avere operato legittimamente, ha illustrato alcuni dati relativi ad importi percepiti a titolo di indennità di risultato anche per *l'interim* dell'Area Organizzativa e dell'Area Gestionale;

- con nota Commissariale prot. n. 2365 del 06/03/2020, al fine di dare ulteriore corso all'iter procedurale di recupero delle somme *de quibus*, è stato dato incarico all'Ing. Carmelo Uccello, dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente, quale responsabile del procedimento per compiere tutti gli atti volti alla verifica, alla quantificazione e al recupero delle somme erogate al **OMISSIS**, in ragione degli incarichi di Dirigente responsabile *ad interim* dell'Area Organizzativa e dell'Area Gestionale;

#### **VISTE:**

- la nota prot. n. 3468 del 11.05.2020 con cui il responsabile del procedimento, Ing. Carmelo Uccello, ha richiesto al **OMISSIS** dello IACP di Siracusa, **OMISSIS**, osservazioni e chiarimenti in merito alle somme che avrebbe indebitamente percepito in riferimento agli incarichi di dirigente *ad interim* dell'Area Organizzativa e dell'Area Gestionale dell'Ente;

- la successiva nota prot. n. 3914 del 27.05.2020 con la quale lo stesso responsabile del procedimento, Ing. Carmelo Uccello, specifica al **OMISSIS** che il recupero delle somme indebitamente percepite è da riferire al periodo di prescrizione decennale e allega, trasmettendolo al medesimo **OMISSIS**, il prospetto analitico riguardante le somme da recuperare per il periodo che va dal 2010 al 2019;

- la nota prot. n. 3977 del 28.05.2020 con la quale il **OMISSIS**, **OMISSIS**, in riferimento alle somme percepite quale indennità di risultato per gli incarichi *ad interim* dell'Area Organizzativa e dell'area Gestionale, espone le proprie osservazioni e controdeduzioni;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- è atto dovuto, l'esercizio del diritto-dovere dell'Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti in quanto tale recupero costituisce per l'Amministrazione stessa l'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, avente carattere di doverosità nell'interesse pubblico e privo di valenza provvedimentoale, vincolato e obbligatorio, che non lascia alcuna discrezionalità alla Pubblica Amministrazione e che configura, ove non esercitato il diritto di ripetizione delle somme illegittimamente erogate, un danno erariale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2902; Cons. di Stato, Sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5173; C. St., 16.09.2011, n. 5236; TAR Campania 01.04.2017, n. 1774);

- l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946, c.c., e non

a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, c.c., non potendosi far rientrare tale fattispecie fra le ipotesi espressamente contemplate in quest'ultima norma (cfr., *ex multis*, Cons. di Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4989). Trattasi infatti di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. soggetto al termine prescrizione di dieci anni (cfr. Cass. Sez. Unite, 23 novembre 2010, n. 24418; Cass. – Sez. Lavoro 20/02/2017, n. 4323; TAR Lazio, 27.10.2017, n. 10760; Corte dei Conti – Sez. di Controllo per la Lombardia parere 65/2010/PAR del 21.1.2010);

#### **RITENUTO CHE:**

- gli emolumenti percepiti dal **OMISSIS**, a titolo di indennità di risultato per *l'interim* verticale dell'Area Organizzativa e dell'area Gestionale, non gli erano dovuti in quanto relativi ad incarichi di strutture sottordinate rispetto alla posizione apicale di **OMISSIS** ricoperta dal medesimo **OMISSIS**;
- la conferma della indebita erogazione di siffatta retribuzione di risultato è suffragata, in via generale, anche dal parere dell'ARAN n. 5446 del 29.3.2018, che per una fattispecie analoga ha rappresentato che, ai **OMISSIS** degli Istituti Autonomi delle Case Popolari che assumono l'interim di un'area dirigenziale sottordinata, non compete alcuna retribuzione aggiuntiva, specificando che: *“la circostanza che, ..., ad un dirigente preposto ad una struttura dirigenziale sottordinata ad un'altra struttura organizzativa, attualmente priva di dirigente titolare, sia stato affidato l'incarico ad interim di quest'ultima, non può in alcun modo comportare il riconoscimento al suddetto dirigente (omissis) una retribuzione di risultato (o una maggiorazione della stessa) per effetto del suddetto incarico ad interim”*;
- in tal senso - sulla non spettanza di alcuna retribuzione aggiuntiva, relativa all'indennità di risultato, al **OMISSIS** di un IACP che assuma l'*interim* verticale di una struttura sottordinata - si è espresso anche l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con il parere n. 9208 del 19.4.2019, dove vengono richiamate, altresì, le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 212 del 4.4.2018 atteso che la competenza della struttura più ampia e le relative responsabilità ad essa connesse ricomprendono anche quelle delle strutture sott'ordinate;

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- sul piano dell'elemento soggettivo, anche a voler dare credito alla plausibile buona fede del percipiente, tuttavia l'eventuale ipotesi di affidamento ingenerato nell'*accipiens* circa la regolarità dei pagamenti di somme indebitamente corrisposte, non esime l'Ente dal recupero di tali somme erroneamente corrisposte poiché permane l'onere, a carico dell'Amministrazione, di operare il recupero con modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente, al quale deve essere consentito di restituire con opportuna rateizzazione quanto indebitamente corrisposto, in modo da non

pregiudicare soverchiamente le esigenze di vita del debitore (cfr. T.A.R. Campania Napoli sez. VII 15 dicembre 2010, n. 27382; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979; id., sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2350; T.A.R. Marche, sez. I, 30 marzo 2007, n. 436; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 6780), venendo in rilievo solo le modalità con le quali definire la restituzione del *tantundem* (cfr. Cass. – Sez. Lavoro 20.2.2017, n. 4323; Corte dei Conti – Sez. di Controllo per la Lombardia parere 65/2010/PAR del 21.1.2010);

- sul piano del *quantum* degli emolumenti da recuperare, l'Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire questo recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, in quanto non si possono ripetere le somme al lordo delle predette ritenute, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. ex multis, Corte dei Conti Regione Umbria n.120/2015; Corte dei Conti della Regione Lazio n.125/2015; Consiglio di Stato, sezione III, n. 1852/2019; Consiglio di Stato, sezione II, parere su richiesta straordinaria, n. 991, adunanza 5 aprile 2017; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2015 n. 5010; Consiglio di Stato, sezione III, 21 gennaio 2015 n. 198; Consiglio di Stato, sezione IV, 12 febbraio 2015 n. 750; Consiglio di Stato, sezione IV, 20 settembre 2012 n. 5043; Consiglio di Stato, sezione III, 4 luglio 2011 n. 3984 e n. 3982; id., sezione VI, 2 marzo 2009 n. 1164). Nello stesso senso si collocano anche i giudici di legittimità, i quali hanno avuto modo di precisare come nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso; per cui il medesimo datore di lavoro, salvi i rapporti con il fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (*ex plurimis*, Cass. Civile, sezione I, 4 settembre 2014, n. 18674; idem, sezione Lavoro, 2 febbraio 2012, n. 1464; idem, sezione Lavoro, 11 gennaio 2006 n. 239; idem, sezione Lavoro, 26 febbraio 2002 n. 2844). Inoltre, la sentenza Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2019, n. 517 ribadisce l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore la restituzione di somme retributive indebitamente percepite al lordo delle relative ritenute fiscali. Diversamente, qualora si ammettesse la possibilità del datore di lavoro di chiedere al lavoratore la restituzione delle somme al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sua disponibilità patrimoniale, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo costretto a rifondere più di quanto concretamente ricevuto (v. anche Cass., 25 luglio 2018, n. 19735);

**RILEVATO CHE:**

- la corresponsione delle somme *de quibus*, indebitamente erogate al **OMISSIS**, è avvenuta, ripartita *pro rata temporis* anno per anno, nell'arco temporale di dieci anni, per un totale complessivo netto di €. **OMISSIS**, come da allegato prospetto redatto dal responsabile del procedimento;

**RITENUTO CHE:**

- avuto riguardo all'avvenuta erogazione temporale (spalmata su dieci anni) delle suddette somme, all'elemento soggettivo del percipiente e all'entità della somma da recuperare, appare equo e congruo procedere al recupero della somma netta di euro **OMISSIS** concedendo una modalità di recupero rateizzata in (altrettanti) dieci anni, come da allegato piano di recupero/ammortamento redatto dal responsabile del procedimento, mediante trattenute mensili in busta paga (netto su netto);

- sul piano dell'obbligazione contributiva, in caso di indebito contributivo, il datore di lavoro che ha effettuato le ritenute, quale responsabile diretto presso l'ente previdenziale anche per la parte a carico del lavoratore, è l'unico legittimato a chiederne la restituzione all'ente previdenziale (Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2019, n. 517);

- nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, va richiesto il rimborso delle ritenute fiscali erroneamente versate in eccesso (cfr. Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2019, n. 517);

Su contestuale parere favorevole del responsabile del procedimento,

tutto ciò premesso, visto, considerato, rilevato e ritenuto

**determina n. 25**

- tutto quanto sopra riportato in rubrica è qui ad ogni effetto richiamato e trascritto, quale parte motiva, integrante e sostanziale del presente atto;

- dare atto che al **OMISSIS**, per il periodo che va dal 2010 al 2019, sono state liquidate e pagate indebitamente, per la retribuzione di risultato per incarichi ad *interim* relativi alla funzione di Dirigente dell'Area Organizzativa e Gestionale, le somme complessive nette di €. **OMISSIS**, come da allegato prospetto redatto dal responsabile del procedimento;

- dare mandato alle competenti strutture dell'IACP SR di procedere al recupero delle predette somme, mediante la rateizzazione in n. 120 rate mensili, applicando gli interessi al tasso legale vigente, come da allegato piano di recupero/ammortamento redatto dal responsabile del procedimento, con singole trattenute mensili in busta paga (netto su netto), a decorrere dal primo mese di paga utile successivo alla notifica della presente determina;

- dare mandato alle competenti strutture dell'IACP SR di procedere ad inoltrare apposite richieste alle competenti Amministrazioni (finanziarie, previdenziali, ecc...) di rimborso/restituzione/compensazione delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali/contributivi versati in eccesso, e di adottare comunque, ove occorra, ogni altro atto e/o provvedimento idoneo a

raggiungere tale scopo, anche tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

- di comunicare, con effetto di notifica, al **OMISSIS** il presente provvedimento;
- di trasmettere la presente determina al Collegio dei Sindaci dell'IACP SR e al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 3 - Vigilanza Enti.

Dal chè il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario - Resp. del proc.**  
**f.to Carmelo Uccello**

**Il Commissario Straordinario**  
**f.to Ettore Riccardo Foti**